

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1474

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAVAZZUTI, SENESI, RANIERI,
SPOSETTI, ROGNONI, NERLI, MINUCCI Adalberto, GIOVANELLI,
RUSSO Michelangelo e GAROFALO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1993

*Norme per il consolidamento dei debiti di imprese in crisi e
per l'apporto di capitale dell'imprenditore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il dibattito sulle sofferenze bancarie (che, secondo le recenti valutazioni della Banca d'Italia, potrebbero ammontare ad oltre 72 mila miliardi di lire) rischia di concentrarsi soltanto sulla richiesta degli sgravi fiscali generalizzati a tutte le situazioni di sofferenza. Poiché l'emergenza porta sempre a cattivi risultati e, soprattutto, a salvare anche coloro che non meritano di essere tutelati tramite il bilancio pubblico, prima di proporre le soluzioni tecniche più appropriate si dovrebbe ragionare pacatamente almeno sui seguenti aspetti del problema.

In primo luogo non si devono demonizzare gli effetti delle crisi finanziarie che, di tempo in tempo, possono coinvolgere banche ed imprese. Molti hanno dimenticato che i sistemi economici hanno anche andamenti ciclici e che dunque qualche buon fallimento può aiutare nell'espellere dal mercato le imprese decotte e ad informare il mercato sulla scarsa attitudine imprenditoriale dei loro proprietari e del loro *management* e sulla propensione delle banche a fare credito. Anche gli effetti negativi di tali fallimenti sui bilanci bancari sono utili ai fini di far meglio apprendere alla banche la professione di coloro che devono erogare il prestito alle imprese valutando, soprattutto, il merito delle imprese che domandano i finanziamenti bancari.

Se, dunque, almeno in una prima fase i meccanismi punitivi del mercato dovrebbero essere lasciati operare, si deve allora anche evitare il ricorso a qualunque intervento di natura straordinaria che passi un colpo di spugna sulle responsabilità passate di banche e di imprese. Come valutare, infatti, la responsabilità di quegli imprenditori che finanziavano gli investimenti (di medio e lungo periodo) delle proprie imprese con il denaro a vista e quelle

banche che davano tale denaro a tali imprenditori? Ma soprattutto, si tratta di evitare che, nella generale confusione di tale sanatoria, benefici il perverso intreccio finanziario che potrebbe legare le banche pubbliche alle imprese pubbliche: in particolare a quelle che non hanno alcun destino industriale.

Una prima conclusione può allora essere tratta: non si deve correre ai ripari sull'onda dell'emergenza e si deve lasciare che, per effetto della crisi, banche ed imprese sentano su di loro i morsi della crisi stessa. Ciò può stimolare la fantasia di molti ad adottare con mezzi finanziari propri e con soluzioni organizzative appropriate le soluzioni migliori per riprendere la via della crescita e per la ristrutturazione finanziaria delle loro imprese.

Una seconda conclusione dovrebbe allora essere la seguente: il bilancio pubblico potrebbe mettere qualcosa di suo (in termini di minore gettito) per agevolare l'uscita dalle condizioni di crisi finanziaria di banche ed imprese a condizione che ciò avvenga in presenza di un «contratto» che veda anche banche ed imprese metterci «qualcosa di loro». Infatti, l'unica motivazione che spiega l'intervento dello Stato (e del suo bilancio) nell'intervenire in queste situazioni di crisi è la responsabilità che gli va addebitata sia nel non avere da tempo risolto i problemi degli squilibri del bilancio pubblico, sia nell'aver lasciato che fosse incentivato fiscalmente il finanziamento degli investimenti tramite capitale di debito, sia nell'aver punito fiscalmente quello con capitale di rischio. Ma questa responsabilità (che, presumibilmente, ha spostato verso l'alto l'intera struttura dei tassi attivi e passivi) si affianca alle responsabilità di banche ed imprese a cui abbiamo fatto prima riferimento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se dunque si vuole cominciare a ragionare su come si deve affrontare il problema delle «sofferenze», si deve immaginare un meccanismo automatico e permanente (non discrezionale, che seleziona un caso da un altro) che si mette ad operare automaticamente quando si abbia l'incontro di due volontà: quella delle banche di subire qualche costo sul proprio conto patrimoniale e sul proprio conto profitti e perdite nel processo di ristrutturazione dei loro impieghi e quella degli imprenditori che devono dimostrare di saper rischiare le loro fortune personali e di impresa (caso mai riportando in Italia ciò che hanno depositato all'estero oppure tentando di associare ai rischi d'impresa il loro *management*) nella loro funzione di produttori di nuova ricchezza. Il bilancio pubblico potrebbe allora intervenire per dare un piccolo incentivo fiscale affinché si incontrino le due volontà appena richiamate.

In assenza di tale accordo tra le parti diviene impossibile immaginare che sia il contribuente italiano a passare un colpo di spugna sulle responsabilità altrui.

È poi vero che l'Italia non dispone ancora di un mercato dei capitali mobiliari sufficientemente sviluppato. È nota infatti la propensione delle imprese italiane a finanziare gli investimenti con capitale di debito in luogo del capitale di rischio: anche per effetto del trattamento fiscale degli interessi passivi che sono totalmente deducibili, mentre i dividendi sono imponibili ai fini fiscali. Si tratta, allora, di introdurre nuove procedure che stimolino gli imprenditori italiani a partecipare con quote maggiori di capitale di rischio al finanziamento delle loro imprese.

Il presente disegno di legge si muove nella direzione appena indicata, anche in seguito a proficue discussioni con eminenti studiosi della materia.

Si tratta di un articolo unico emendativo dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il primo dei commi che si propone di aggiungere al predetto articolo 71, con modalità assai semplici, introduce stabilmente nel nostro ordinamento una nuova procedura che consente, ai soggetti creditori (non soltanto alle banche, dunque), di imputare ad apposito fondo del passivo - distinto, dunque, da quello già previsto al comma 1 dello stesso articolo, che prevede un fondo per la copertura dei rischi su crediti - il minor valore dei crediti nei confronti di debitori che abbiano la veste societaria e che si trovino nella necessità di dover richiedere una qualche forma di consolidamento dei propri debiti.

Tuttavia, affinché il creditore possa operare tali accantonamenti (e, dunque, affinché l'agevolazione fiscale venga concessa) occorre che il debitore abbia mostrato di «credere» nella propria azienda e nel suo destino industriale. Ciò deve essere testimoniato nel modo più semplice: apportando nell'impresa nuovo capitale di rischio (sottoscrivendo un aumento di capitale a pagamento). È ovvio, sarà questa una decisione liberamente assunta dall'imprenditore, che alla sottoscrizione di tale aumento di capitale possono concorrere anche altri soggetti (ad esempio alcuni *managers*) che «credono» nel destino industriale dell'impresa.

Poiché il creditore che partecipa all'operazione di consolidamento non soltanto vede forzatamente diminuita la remunerazione dei propri crediti, ma assume anche i rischi del consolidamento stesso, si prevede che la società debitrice attribuisca gratuitamente al creditore medesimo il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione. Tali diritti di opzione potranno essere esercitati al valore nominale e quindi trasformati in azioni ordinarie a scelta del creditore a norma del regolamento di emissione. È ovvio che, essendo tali diritti di opzione trasferibili in ogni momento, il creditore potrà, nel caso in cui decida di non diventare azionista della società debitrice, favorire l'ingresso di altri soci nella società debitrice stessa, contribuendo così ad allargare l'azionariato ed a porre le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

premesse per l'inspessimento del mercato mobiliare.

Il secondo comma aggiuntivo stabilisce (al pari di quanto avviene in molte disposizioni fiscali; si veda ad esempio, l'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi) che gli accantonamenti nel fondo concorrono, al termine dei quattro anni della durata del fondo stesso, a formare il reddito d'eserci-

zio nella misura in cui il fondo sia stato utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio.

Il comma *3-quater*, infine, stabilisce che nel caso in cui il soggetto creditore sia un ente creditizio la struttura degli impieghi deve essere ricompresa entro i limiti indicati in via generale dalla Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza prudenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, gli accantonamenti per il minor valore dei crediti, nei confronti di debitori in forma di società, che non trovano copertura nel fondo di cui al comma 1 possono essere imputati ad apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al comma 1 e della durata non superiore a quattro anni, purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) sia stato sottoscritto un aumento, a pagamento, di capitale sociale della società debitrice per un importo nominale non inferiore all'accantonamento al fondo relativo alla società debitrice, oppure non inferiore ad un terzo del totale dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio, oppure concordato con il creditore e non inferiore alle perdite risultanti dal bilancio;

b) l'aumento di capitale di cui alla lettera a) non sia sottoscritto tramite compensazione con crediti vantati nei confronti della società emittente;

c) sia stato attribuito al creditore il diritto di opzione, trasferibile, su azioni di nuova emissione, da emettersi a seguito di aumento di capitale della società debitrice, successivo a quello di cui alla lettera a), per un valore nominale complessivo pari almeno al 50 per cento dell'aumento di capitale di cui alla stessa lettera a);

d) le azioni di cui alla lettera c), sottoscritte esercitando il diritto di opzione ivi previsto, possano essere liberate anche mediante compensazione con i crediti vantati nei confronti della società.

3-ter. Gli accantonamenti nel fondo di cui al comma 3-bis sono deducibili ai fini delle imposte sul reddito, per l'intera durata del fondo. Essi concorrono, al termine dei quattro anni della durata del fondo, a formare il reddito dell'esercizio nella misura in cui il fondo stesso sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio.

3-quater. Nel caso che il soggetto creditore sia un ente creditizio, gli accantonamenti di cui al comma 3-bis devono essere ricompresi entro i limiti indicati in via generale dalla Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza prudenziale».